



**RENERGETICA**  
BETTER ENERGY - BETTER WORLD

**RENERGETICA S.P.A.**

## **PROCEDURA DI INTERNAL DEALING**

25 ottobre 2021



**Renergetica S.p.A.**

Salita di Santa Caterina 2/1  
16123 – Genova  
ITALY

Ph. +39 010 6422384  
Mail: [info@renergetica.com](mailto:info@renergetica.com)  
Pec: [renergetica@legalmail](mailto:renergetica@legalmail)

C.F. e P.IVA 01825990995  
Cap. Soc. € 1.105.829,73 i.v  
[www.renergetica.com](http://www.renergetica.com)

## Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan") nonché in ottemperanza all'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato ed integrato (il "MAR") e dei Regolamenti delegati 522/2016/EU e 523/2016/EU e alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come pro tempore vigente (il "TUF"), ove applicabili, il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. (la "Società"), nella riunione del 20 luglio 2018, ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate (la "Procedura").

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Renergetica in data 20 luglio 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, in data 29 aprile 2021, talune modifiche ed integrazioni, al fine di recepire alcuni aggiornamenti alle disposizioni di cui al MAR. In data 25 ottobre 2021, la Società ha recepito le modifiche di cui all'avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 riguardanti il "rebranding" del Mercato AIM Italia in "Euronext Growth Milan" e la ridenominazione del Nominated Adviser in "Euronext Growth Advisor", recependo all'interno della presente procedura tali nuove denominazioni.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili (la "Normativa Internal Dealing").

## Articolo 1

### Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“**Amministratore Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie della Società negoziabili su Euronext Growth Milan.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui:

- i. è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- ii. viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche cum warrant;
- iii. viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.



**“Gruppo”** indica la Società e le sue eventuali Controllate.

**“Informazione Privilegiata”** ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett a) del MAR, indica un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo influire in modo significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nella presente definizione di “informazione privilegiata”.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

**“Investor Relator”** indica il responsabile della funzione investor relation della Società.

**“Operazione”** tutte le operazioni condotte da parte, o per conto di, un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante (come infra definiti) e concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, incluse le operazioni previste dall’art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014 e dall’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come riportate nell’Allegato A alla presente Procedura.

**“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti”** indica (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data dell’Operazione; (iv) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**“Presidente del Consiglio di Amministrazione”** indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

**“Regolamento Emittenti”** indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

**“SDIR”** indica il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi del Regolamento Emittenti.



**“Soggetto Preposto”**: indica l'Investor Relator.

**“Soggetti Rilevanti”** indica:

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società.

**“Strumenti Finanziari Derivati”** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

**“Strumenti Finanziari”** indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

**“Strumenti Finanziari Collegati”** indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

**“TUF”** indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

## **Articolo 2**

### Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1. Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Azioni, titoli di credito, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

2. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute dai Soggetti Rilevanti e/o della Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto gli euro 20.000 (ventimila/00). Conseguentemente, qualora nell'arco dell'anno civile venga superato l'importo di euro 20.000 (ventimila/00), dovrà essere comunicata l'Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.

3. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a euro 20.000 sia stata superata.



### **Articolo 3**

#### Obblighi di comportamento

1. Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco, e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
2. I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso), devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in merito agli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e devono, quindi, comunicare agli Amministratori l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti notificano alla CONSOB, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione, le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato B o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB.
4. Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti è tenuto, altresì, a comunicare alla Società entro e non oltre il terzo giorno lavorativo le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al successivo paragrafo 3.8 ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato A, tramite, alternativamente:
  - i. consegna brevi manu della comunicazione indirizzata all'Investor Relator presso la sede legale della Società; ovvero
  - ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all'Investor Relator via posta elettronica (in formato pdf) al seguente indirizzo: [investor.relations@renergetica.com](mailto:investor.relations@renergetica.com).
5. L'Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere all'Investor Relator tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.
6. All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello Allegato C accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all'Investor Relator.
7. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, l'Investor Relator è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato. A tal fine, l'Investor Relator – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico di cui al paragrafo 3.3 che precede. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Spetta agli Amministratori assicurarsi che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
8. La Società, infine, deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti, nonché delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti.



9. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- i. l'identità del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti coinvolta;
  - ii. il motivo della comunicazione;
  - iii. la denominazione della Società;
  - iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
  - v. la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del MAR;
  - vi. la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
  - vii. il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
10. Le comunicazioni in merito a tali Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
11. Copia della stessa comunicazione deve essere, altresì, pubblicata sul sito internet della Società, in particolare alla sezione "Investor relations", entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

#### **Articolo 4** Black-out period

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi qualsivoglia Operazione nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti ("Periodo di Chiusura"). Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.
2. Il divieto non si applica:
- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; ed altresì;
  - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
3. Oltre a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.
4. Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
5. Nei casi di cui al precedente paragrafo 2, punto i., le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al



Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

6. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

## **Articolo 5**

### Caratteristiche della negoziazione durante un Periodo di Chiusura

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare, nel caso in cui:

- i. alla Persona Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - b) la Persona Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii. alla Persona Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
  - a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
  - b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- iii. la Persona Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) la Persona Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - b) la decisione della Persona Rilevante è irrevocabile;
  - c) la Persona Rilevante è stata preventivamente autorizzata dalla Società;
- iv. la Persona Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) la Persona Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;



- b) la Persona Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
- c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e Persona Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- v. la Persona Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- vi. la Persona Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

## **Articolo 6**

### Sanzioni

1. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni pro tempore applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura di cui al MAR e al TUF, nonché quelle delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti
2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
3. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
5. Se la violazione è stata commessa da un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

## **Articolo 7**

### Trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
2. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute





saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di Internal Dealing.

3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle emanande disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

4. Con la sottoscrizione dell'Allegato C da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di Internal Dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

### **Articolo 8**

#### Elenco, soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni, adempimenti informativi

1. La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti (l'"Elenco dei Soggetti Rilevanti") che sarà tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come infra definito) che provvede anche alla conservazione del medesimo.

2. Il Soggetto Preposto (come infra definito) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (l'"Elenco delle Persone Strettamente Legate", unitamente all'Elenco dei Soggetti Rilevanti, l'"Elenco").

3. Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché alla redazione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco è individuato nella figura del Responsabile Legale (il "Soggetto Preposto"), il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

4. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.

5. Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.

6. Il Soggetto Preposto:

- a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura, curandone l'aggiornamento. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;



- c) predisporre, conserva e aggiorna tempestivamente l'Elenco delle Persone Strettamente Legate e predisporre, conserva e assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato nel tenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti;
- d) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti del loro inserimento nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa Internal Dealing, avvalendosi del modello sub Allegato C;
- e) trasmette, unitamente all'informativa di cui alla lett. (d), copia della Procedura;
- f) conserva copia dell'informativa di cui alla lett. (d) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 3 della Procedura;
- g) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
- h) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
- i) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- j) su richiesta della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti alla Consob e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla Procedura;
- k) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

7. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

8. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

- a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 6, lett. d), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@renergetica.com](mailto:investor.relations@renergetica.com);
- b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone a loro Strettamente Legate con i relativi dati identificativi mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@renergetica.com](mailto:investor.relations@renergetica.com) nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;
- c) notificare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello sub Allegato C.

9. Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

10. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.



---

## **Articolo 9**

### Disposizioni finali

1. L'Investor relator invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante, il quale sarà tenuto a sua volta a notificare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti in virtù della presente Procedura e a conservare copia della medesima notifica.
2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
  - i. restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
  - ii. ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
  - iii. rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
3. Nel caso si rendessero necessarie eventuali modifiche alla presente Procedura in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile agli emittenti con Strumenti Finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione, le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta motivata degli Amministratori Delegati.
4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.



## ALLEGATO A

### OPERAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 E DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522

#### **Articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014**

“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in cui:
  - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
  - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.”

#### **Articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522**

1. “A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.



---

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento incontanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.



## ALLEGATO B

### SCHEMA DI COMUNICAZIONE

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>   |   |
| a)       | Nome  | <i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i><br><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>   |
| <b>2</b> | <b>Motivo della notifica</b>  |   |
| a)       | Posizione/qualifica   | <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i><br><i>[Per le persone strettamente associate,</i><br>— <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i><br>— <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b)       | Notifica iniziale/modifica  | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>  |
| <b>3</b> | <b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>  |   |
| a)       | Nome  | <i>[Nome completo dell'entità.]</i>   |
| b)       | LEI   | <i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>  |
| <b>4</b> | <b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b> |   |
| a)       | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento<br>Codice di identificazione   | <i>[— Indicare la natura dello strumento:</i><br>— <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i><br>— <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i><br><i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>  |
| b)       | Natura dell'operazione  | <i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i><br><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>   |



|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| c)   | Prezzo/i e volume/i                                      | Prezzo/i   | Volume/i |
|  |  |  |          |
| <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> |  |  |          |
| d)   | Informazioni aggregate<br>— Volume aggregato<br>— Prezzo | <p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> |          |
| e)   | Data dell'operazione                                     | <p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>  |          |
| f)   | Luogo dell'operazione                                    | <p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>   |          |

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



## ALLEGATO C

### Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ di RENERGETICA S.p.A. preso atto di essere incluso/a nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing (**la Procedura**), allegata alla presente in duplice copia

#### **dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'art. 1 della Procedura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;

si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., al rispetto della Procedura;

si dichiara consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

si impegna a rendere edotte per iscritto le persone strettamente associate al sottoscritto ai sensi del Regolamento MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e regolamentari relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni e al rispetto della Procedura nonché relativamente alle modalità di comunicazione alla Consob delle Operazioni e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dell'elenco delle persone strettamente associate al sottoscritto sotto riportato, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale;

si dichiara consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle persone strettamente associate al sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del sottoscritto.

per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

#### **Acconsente**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 679/2016, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 6 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

